



COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO per l'Attività del Vigile del Fuoco di Complemento del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo

(proposto dal Gruppo di lavoro Statuti e Comitato di presidenza del 24.04.2023
ottenuto il parere favorevole del Consiglio in data 02.05.2023
ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale in data 01.06.2023)

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1426 del 04.08.2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 dd. 10 marzo 2026

1. Il Vigile del fuoco di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
2. Al Vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, DPI APVR, DPI NBCR, DPI nautici.
3. Il Vigile di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza (*)
 - attività con VV.F. allievi, dopo adeguata formazione
 - attività logistica e di supporto (**)
 - attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo.